# REGOLAMENTO (CE) N. 1577/98 DELLA COMMISSIONE

## del 22 luglio 1998

## recante misure transitorie relative alla gestione delle superfici di base nei nuovi Länder tedeschi e che abroga il regolamento (CE) n. 1763/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/97 [2], in particolare l'articolo 16,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede una riduzione della superficie ammissibile al beneficio dei pagamenti compensativi e un ritiro speciale dalla produzione senza compensazione, laddove le domande di aiuto presentate dai produttori riguardino una superficie superiore alla superficie di base regionale;

considerando che il passaggio dall'economia pianificata — attuata prima dell'unificazione dei nuovi Länder tedeschi — ad un'economia di mercato è stato effettuato in pratica senza un periodo transitorio; che la riforma viene pertanto applicata in un momento in cui le strutture di produzione agricola dei nuovi Länder sono in piena evoluzione; che le perdite dei mercati tradizionali nei paesi dell'Est hanno comportato un calo considerevole della produzione zootecnica, imprevedibile al momento dell'adozione del regolamento (CEE) n. 1765/92, nonché una diminuzione delle superfici utilizzate in precedenza per la produzione di foraggi;

considerando che, in tale situazione, è stata trovata una soluzione intesa ad evitare che la severità della normativa esistente portasse al fallimento della ristrutturazione del settore agrario nei nuovi Länder e che permettesse, nel contempo, di non aumentare la superficie di base, in quanto questo è un obiettivo chiave della riforma del settore dei seminativi; che questa soluzione consiste in una misura transitoria che introduce un ampliamento temporaneo e decrescente, in quattro tappe, della superficie di base a partire dalla campagna 1993/94; che tale misura transitoria è stata prevista dal regolamento (CE) n. 1763/96 della Commissione [3];

considerando che i motivi che hanno indotto ad adottare il regolamento (CE) n. 1763/96 persistono tuttora; che è pertanto giustificato prorogare il periodo transitorio in oggetto;

considerando che, per maggiore chiarezza, è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 1763/96 con effetto a decorrere dalla campagna 1998/99;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1765/92, la superficie di base fissata dal regolamento (CE) n. 1098/94 della Commissione [4] è provvisoriamente aumentata per i nuovi Länder tedeschi secondo quanto è indicato in allegato.

*Articolo 2*

1. Per le campagne 2000/01, 2001/02, 2002/03 e 2003/04, in caso di superamento della superficie di base fissata dal regolamento (CE) n. 1098/94 entro il limite delle superfici indicate in allegato al presente regolamento, la superficie ammissibile al beneficio dei pagamenti compensativi verrà ridotta per produttore, nel corso della stessa campagna, in misura proporzionale al superamento, rispettivamente, del 10 %, 20 %, 30 % e 40 % per le campagne considerate.

2. La riduzione prevista al paragrafo 1 viene maggiorata della riduzione eventualmente applicata in seguito al superamento della superficie di base secondo quanto stabilito all'articolo 1.

*Articolo 3*

Il regolamento (CE) n. 1763/96 è abrogato con effetto dal 1° luglio 1998.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetto dalla campagna di commercializzazione 1998/99.

[1] GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
[2] GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 3.
[3] GU L 231 del 12. 9. 1996, pag. 8.
[4] GU L 121 del 12. 5. 1994, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1998.

*Per la Commissione*
Franz FISCHLER
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO*

*(1 000 ha)*

| Länder | 1998/99 fino al 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 |
|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | + 6,8 | + 5,1 | + 3,4 | + 1,7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | + 66,5 | + 49,9 | + 33,3 | + 16,6 |
| Sachsen | + 13,1 | + 9,8 | + 6,5 | + 3,3 |
| Sachsen-Anhalt | + 34,6 | + 25,9 | + 17,3 | + 8,6 |
| Thüringen | + 29,0 | + 21,8 | + 14,5 | + 7,3 |
| Totale | 150,0 | 112,5 | 75,0 | 37,5 |